

**Circol@re nr. 26 del 6 ottobre 2022**

# **AGRICOLTURA E PESCA**

## **CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE**

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

Il D.L. n. 144/2022, Decreto "Aiuti-ter", proroga anche al **4° trimestre 2022** il credito d'imposta spettante alle **imprese esercenti attività agricola e della pesca** per l'acquisto di **gasolio e benzina** utilizzati per la trazione dei **mezzi impiegati nell'attività**.  
Il **bonus** è sempre pari al **20%** di quanto speso, al netto dell'IVA. Tuttavia, il Decreto "Aiuti-ter" riconosce il credito d'imposta anche alle imprese esercenti l'attività agromeccanica (codice ATECO 1.61) e anche per i carburanti utilizzati dalle imprese esercenti attività agricola e della pesca per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. Dunque, le novità rispetto al primo credito d'imposta previsto con il D.L. n. 21/2022, Decreto "Ucraina", sono diverse.

### **GLI INCENTIVI PER IL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA**

Il D.L. n. 21/2022, Decreto "Ucraina", all'art. 18, ha previsto un credito d'imposta per l'acquisto del carburante impiegato per la trazione dei mezzi utilizzati dalle imprese esercenti **attività agricola e della pesca**. La misura è stata introdotta per contrastare l'aumento del prezzo dei carburanti degli ultimi mesi.

Sono agevolati con un credito d'imposta, gli **acquisti effettuati nel 1° trimestre solare** dell'anno 2022.

<b>Agricoltura e pesca-credito d'imposta carburante agricolo</b>	
<b>Cosa</b>	Credito d'imposta per l'acquisto di <b>gasolio e benzina</b> per la <b>trazione</b> dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.
<b>Misura dell'agevolazione</b>	<b>20%</b> della spesa, <b>al netto d'IVA</b> , sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel <b>1° trimestre</b> solare dell'anno 2022.
<b>Documentazione richiesta</b>	<b>Fatture</b> d'acquisto.
<b>Utilizzo del credito d'imposta</b>	Il credito d'imposta è utilizzabile <b>esclusivamente in compensazione in F24 entro</b> la data del <b>31 dicembre 2022</b> , <b>senza</b> l'applicazione dei <b>limiti</b> di compensabilità, di cui: - all'art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e - di cui all'art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
<b>Rilevanza reddituale</b>	Il bonus <b>non concorre</b> alla formazione del <b>reddito d'impresa</b> né della base imponibile <b>IRAP</b> e <b>non rileva ai fini</b> del rapporto per la <b>deducibilità</b> delle spese e degli altri componenti negativi (artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR).
<b>Cumulo</b>	È <b>cumulabile</b> con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a <b>condizione</b> che tale cumulo, tenuto conto anche della <b>non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP</b> , non porti al <b>superamento del costo sostenuto</b> .
<b>Limiti UE</b>	Le disposizioni del presente articolo si applicano <b>nel rispetto della normativa europea</b> in materia di aiuti di Stato.

Il credito d'imposta in esame può essere **oggetto di cessione**.

Si applicano le disposizioni di cui:

- all'art. 122-bis, commi 1-3, relativi alla **sospensione**, per un periodo **non superiore a trenta giorni**, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano **profili di rischio**, nonché,
- in quanto compatibili, quelle di cui all'art. 121, commi 4-6, del D.L. n. 34/2020, sui **poteri di controllo e di recupero** degli importi non spettanti, poteri in capo all'Agenzia delle Entrate.

### Attenzione

L'art. 3-bis del D.L. n. 50/2022, Decreto "Aiuti", ha **prorogato** il credito d'imposta anche per il **2° trimestre 2022**, ma **solo per le imprese esercenti l'attività della pesca**.

**Successivamente**, il D.L. n. 115/2022, Decreto "Aiuti-bis", con l'art. 7 ha **esteso l'agevolazione**:

- anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel **3° trimestre** solare dell'anno 2022;
- anche per le imprese esercenti **attività agricola**.

## ESTENSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA AL QUARTO TRIMESTRE

L'art. 2 del D.L. n. 144/2022, riprende il credito d'imposta in esame, rendendolo operativo **anche** in relazione al **4° trimestre 2022**.

Tuttavia, viene **ampliato il perimetro agevolativo** della misura nonché **introdotto** uno **specifico adempimento** ai fini della spettanza del credito d'imposta.

Credito d'imposta carburante agricoltura e pesca	
Cosa	Agevolazione sull'acquisto di gasolio e benzina per la <b>trazione</b> dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell' <b>attività agricola e della pesca</b> .
Novità Decreto "Aiuti-ter" Visto di conformità	Il bonus spetta <b>anche</b> alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al <b>codice ATECO 1.61</b> Il contributo è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel <b>4° trimestre</b> solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il <b>riscaldamento</b> delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
Nuovo adempimento	<b>Entro il 16 febbraio 2023</b> i beneficiari del credito d'imposta, a <b>pena di decadenza</b> dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un' <b>apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022</b> . Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con <b>provvedimento</b> dell'Agenzia delle Entrate <b>da emanarsi entro trenta giorni</b> dall'entrata in vigore del Decreto "Aiuti-ter".
Termine di utilizzo del credito d'imposta	<b>31 marzo 2023</b> .

Anche rispetto al nuovo periodo di operatività il credito d'imposta può essere oggetto di **cessione**, opzione già in essere anche per il credito d'imposta spettante per il **1° trimestre 2022**, ex art. 18 del D.L. n. 21/2022.

Cessione credito d'imposta carburante Decreto "Aiuti-ter"	
Tipologia di cessione	Il credito può essere <b>ceduto solo per l'intero</b> importo.
Cessioni ammesse	A seguito della prima cessione, sono ammesse due <b>ulteriori cessioni soltanto se</b> effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari.
Visto di conformità	Le imprese beneficiarie del credito d'imposta richiedono il visto di conformità dei <b>dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti</b> che danno diritto all'agevolazione.
Vincoli per i cessionari	Gli <b>intermediari finanziari</b> autorizzati ad operare cessioni successive alla prima devono rispettare quanto previsto dall'art. 122-bis, comma 4, del D.L. n. 34/2020. È <b>vietato</b> l'acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli artt. 35 e 42 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Si applicano le disposizioni previste nel primo paragrafo in merito:

- alla documentazione richiesta ai fini della spettanza del bonus;
- all'utilizzo del credito d'imposta;
- alla sua rilevanza reddituale.

È ammesso sempre il **cumulo** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a **condizione** che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al **superamento del costo sostenuto**.

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

